

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi dell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022- 2023 (l. n. 15/2024). Il presente provvedimento designa l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/868 (**articolo 1**).

La citata delega qualifica come principi e criteri direttivi i cinque punti che seguono, rimarcati in grassetto; in corrispondenza di ognuno è illustrata l'opzione regolativa prevista dallo schema di decreto.

- a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE)**

A tale compito provvede l'**articolo 2**, primo e secondo comma, dello schema di decreto, designando l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per entrambe le fattispecie, e richiamando i criteri già previsti dalla normativa di diritto dell'Unione quanto alle modalità di svolgimento di tale attività. La disposizione specifica, in particolare, che tale attività deve svolgersi in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione.

- b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione**

A tale compito assolvono, in particolare:

- l'art. 1, secondo comma, dello schema di decreto, che fa salve tanto la disciplina sui dati personali, quanto le competenze delle autorità di settore, sia quanto ai dati personali medesimi, sia per la sicurezza cibernetica, sia per la tutela della concorrenza e del mercato;
- l'art. 2, secondo comma, ultimo alinea, dello schema di decreto, a voce del quale AgID, nell'esercizio delle attività menzionate, opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi.

- c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;**

A tale compito è dedicato l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, in virtù del quale all'AgID, è demandata l'adozione, mediante propri provvedimenti - sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza - di norme tecniche e



organizzative volte ad agevolare l'altruismo dei dati, nonché di stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

- d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);**

A tale scopo è preposto l'**articolo 3** dello schema di decreto, a tenore del quale AgID è designata quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. La stessa Agenzia è, poi, individuata quale sportello unico, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, par. 3, del predetto regolamento, che provvede all'implementazione del punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

- e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868**

Al perseguimento di tale obiettivo è preposto l'**articolo 4** dello schema di decreto, che consente all'AgID di comminare le sanzioni amministrative pecuniarie ivi determinate, mediante il procedimento di cui all'articolo 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale – laddove il fatto non costituisca reato - nei casi di violazione:

- degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14 e dell'articolo 31;
- dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11;
- delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12;
- delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2022/868, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati;

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere determinate per i soggetti privati, da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000 ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore a 100.000 euro.

Il medesimo articolo 4 riproduce, al comma 2, i criteri stabiliti dal citato regolamento unionale per la determinazione delle sanzioni, specificandone la funzione (dissuasiva) e i caratteri (effettive e proporzionate). Si prevede, altresì, la possibilità per l'autorità competente (AgID) di precisare, mediante propri provvedimenti, ulteriori criteri per la determinazione degli importi sanzionatori e misure idonee a garantirne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati e riassegnati secondo le previsioni del citato articolo 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale.

- f) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868**



Si ritiene che le fattispecie in questione non giustificano una deroga ai principi generali in merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale, di per sé capaci di offrire una protezione valida, effettiva ed efficace ai titolari di diritti ed interessi coinvolti.

L'**articolo 5** del presente schema reca la clausola di invarianza finanziaria.



Relazione tecnica

Il provvedimento attua la delega di adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) n. 2022/868 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati), contenuta all'articolo 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Il comma 3 della norma di delega reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'esercizio della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedano all'adempimento dei compiti ivi contenuti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento, che in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, designa AGID quale l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché quale organismo competente per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo, non produce, in ossequio alla norma di delega, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività connesse al provvedimento, di natura del tutto ancillare rispetto a quelle già svolte da Agid, saranno quindi svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per come, peraltro, espressamente disposto dall'articolo 5.

In particolare:

L'articolo 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento e, conseguentemente, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, designa l'Agid quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1) e declina i principi ai quali l'autorità impronta la propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose (comma 2). La disposizione demanda, altresì, ad apposito provvedimento dell'autorità, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale e la procedura di notifica di riutilizzo non autorizzato dei dati da parte dei riutilizzatori dei dati (comma 3). Il comma 4 attribuisce, altresì, ad Agid un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento, che verrà attuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non è, pertanto, suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 designa Agid quale Organismo competente e sportello unico per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo e dispone che la stessa provveda all'evoluzione del punto di accesso unico ai dati di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, al fine di garantire le funzionalità di sportello unico di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/868. L'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, trattandosi di attività strettamente connesse a quelle già svolte da Agid, non producono



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla norma, e saranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Si prevede che i proventi delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati nella misura del 50 per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Biagio Mazzotta

04/07/2024

